Numero 3619

web

fr

1

Bellinzona

13 luglio 2022

Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 41 11 fax e-mail

+41 91 814 44 35 can@ti.ch

www.ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- la richiesta dell'8 luglio 2021 del Comune di Airolo per il rinnovo della concessione per lo sfruttamento dell'energia idrica nella centrale Calcaccia (Relazione tecnica generale dicembre 2019, RIA luglio 2020, Relazione idrogeologica 4.11.2019), con la quale il richiedente prevede una riduzione dei deflussi minimi a valle delle sorgenti Ronchi, Ressia e Madei già captate per l'impianto Calcaccia (utilizzazione supplementare) compensandoli con una dotazione nel torrente Calcaccia al punto di prelievo, l'attivazione del braccio laterale della Calcaccia situato nella zona golenale Madrano-Ponte Sort e la riattivazione di un braccio laterale del fiume Ticino presso lo sbocco della Calcaccia (misure di protezione supplementari), nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione ai sensi dell'art. 32 lett. c della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) di cui allo specifico documento PPUA (aggiornamento gennaio 2022);
- il preavviso positivo della Sezione della protezione dell'acqua, dell'aria e del suolo (4 marzo 2022), in qualità di Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 24 LPAmb, riguardo all'ElA per il rinnovo della concessione, vincolato alla realizzazione delle misure specifiche elencate nel RIA (cap. 7.5) e alle seguenti condizioni da vincolare nel Decreto legislativo relativo al rinnovo della concessione:
 - Misura AQ1: a valle della presa Camperitt sulla Calcaccia deve essere rilasciato a) costantemente il 20% della portata affluente durante il periodo estivo (maggiosettembre) con garanzia di un rilascio minimo plafonato a 35 l/s. Subordinatamente, in caso di problemi, la dotazione mensile della Calcaccia alla presa Camperitt dovrà corrispondere al 20% della portata affluente, definita in collaborazione con i servizi tecnici cantonali e tenuto conto di un'adequata messa in opera e controllo tecnico.
 - Misura AQ1: nel torrente Ressia (alimentato dall'omonima sorgente) dovrà b) essere garantito un deflusso minimo dinamico annuale, con un deflusso costante pari a 20 l/s durante il periodo estivo (maggio-settembre) e di 10 l/s durante il periodo invernale (ottobre-aprile), come riportato nello scenario 4 descritto nel PPUA (aggiornamento di gennaio 2022),
 - Modifica misura NA4: contrariamente a quanto previsto dal RIA si chiede lo c) stralcio, nel computo del bilancio ecologico, degli interventi di gestione del bosco (tagli e diradi selettivi a favore dello sviluppo di essenze golenali). In sostituzione a tali interventi si chiede di prolungare la riqualifica della zona golenale del Riasc di Nante anche all'esterno del perimetro inventariato, coordinandosi con gli interventi di rivitalizzazione previsti dalla misura NA3 (rivitalizzazione Riasc di Nante),



- d) la domanda di costruzione per la realizzazione delle misure di compenso FL1 e NA1-4 dovrà essere presentata al più tardi entro due anni dalla crescita in giudicato della nuova concessione. Gli interventi dovranno essere realizzati il prima possibile e al più tardi entro cinque anni dalla crescita in giudicato della nuova concessione;
- il preavviso favorevole dell'Ufficio federale dell'ambiente (25 maggio 2022), che concorda con le misure di compensazione ecologiche-acquatiche previste per il rinnovo della concessione, relative al PPUA e al risanamento dei deflussi minimi, con le seguenti proposte complementari:
 - a) la proposta di una dotazione dinamica percentuale (condizione SPAAS 1) deve essere sempre privilegiata rispetto alla definizione di 3 valori di rilascio. In tal caso tuttavia, per la definizione di tali valori di rilascio, si dovranno quantificare ed escludere dal calcolo dei volumi medi mensili i periodi di sfioro e di portata affluente inferiore a 35 l/s, in modo da non far coincidere questa variante alternativa con una dotazione de-facto inferiore a quella percentuale,
 - b) per quanto riguarda la misura NA1, comprensiva dei chiarimenti necessari a descrivere le modalità di riapertura del braccio laterale della Calcaccia senza comprometterne il carattere permanente o la funzionalità ecologica nei periodi di magra, dovrà essere fatto tutto il possibile per evitare che tale riapertura abbia carattere non permanente. Se ciò non fosse possibile durante alcuni scenari di siccità estrema dovranno essere prese delle misure adeguate, in fase progettuale e/o gestionale, per minimizzare il rischio di spiaggiamento di pesci e macroinvertebrati durante eventuali messe a secco del braccio laterale;
- il preavviso favorevole dell'Ufficio federale dell'energia (5 aprile 2022), che prende atto della riduzione di ca. 1 GWh della produzione annuale della centrale Calcaccia, attestandosi su ca. 12.5 GWh, a causa della mitigazione dei deflussi minimi e della rinuncia alle captazioni in località Carbonèra dopo il rinnovo della concessione. Il progetto di rinnovo della concessione permette nondimeno di continuare l'utilizzazione dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e le sorgenti in zona Ressia e Madei nell'impianto. Grazie al mantenimento della produzione esso contribuisce, nonostante la perdita annuale di produzione citata, al conseguimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e rappresenta una misura razionale ai sensi dell'art. 5 LUFI;

considerati gli indirizzi e le misure di politica ambientale e di politica energetica federale e cantonale illustrate nel Programma di legislatura 2019-2023, nel Piano energetico cantonale (PEC, con particolare riferimento alla scheda P.1) e nel Piano direttore cantonale (PD, scheda V3 Energia);

richiamato l'art. 32 lett. c della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc);

sentito il Dipartimento delle finanze e dell'economia;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:



RG n. 3619 del 13 luglio 2022

1. Il Cantone Ticino istituisce il piano di protezione e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 32 lettera c della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, del 24 gennaio 1991) quale deroga al deflusso minimo calcolato ai sensi dell'art. 31 LPAc.

Il piano di protezione e utilizzazione prevede:

- 1.1 un'utilizzazione accresciuta tramite prelievo totale delle sorgenti Madei e del troppo pieno della sorgente Ronchi e prelievo della sorgente Ressia, con garanzia di un deflusso minimo nel torrente Ressia di 20 l/s dal 1° maggio al 30 settembre e di 10 l/s dal 1°ottobre al 30 aprile,
- 1.2 una protezione accresciuta tramite dotazione sul torrente Calcaccia pari al 20% della portata affluente (con minimo 35 l/s) dal 1° maggio al 30 settembre, l'attivazione del braccio laterale della Calcaccia sul piano e la riattivazione di un braccio laterale del fiume Ticino presso lo sbocco della Calcaccia.
- 2. Il piano di protezione e utilizzazione si integra e coordina con le misure ambientali previste dal RIA, con le modifiche e precisazioni formulate dalla SPAAS e da UFAM richiamate dalla presente risoluzione.
- 3. Il piano di protezione e di utilizzazione è sottoposto al Consiglio federale per l'approvazione di sua competenza.
- 4. Le misure previste vengono riprese nella futura concessione per l'utilizzazione delle acque dell'impianto idroelettrico della Calcaccia.
- 5. La presente decisione è pubblicata sul foglio ufficiale contestualmente alla decisione per il rilascio della concessione. Contro la stessa è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 124 lett. f. LALIA).
- 6. Comunicazione:

Invio per raccomandata

- Municipio del Comune di Airolo, Via San Gottardo 85, 6780 Airolo

Invio per posta elettronica

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Ufficio federale dell'ambiente (uvp@bafu.admin.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

laudio Zali

Presidente.

Arnoldo Coduri



